

(N. 1900)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1971

#### Modifica delle norme sull'ammissione al concorso per referendario della Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nel disciplinare la partecipazione al concorso per la nomina a posti di referendario della Corte dei conti, stabilisce alla lettera e) che possono essere ammessi al concorso stesso, fra gli altri, gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Il requisito della qualifica di consigliere di prima classe od equiparata era chiaramente inteso ad assicurare la partecipazione al concorso — di secondo grado — dei soli funzionari amministrativi provvisti di adeguata esperienza giuridico-amministrativa, quale poteva ritenersi quella acquisita nel quinquennio di permanenza in carriera direttiva richiesto, in via generale, dal testo unico 3 gennaio 1957, n. 3, per il conseguimento della qualifica stessa.

Senonchè il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, emanato dal Governo in virtù della delega conferitagli con leggi 18 marzo 1968, n. 249, e 28 ottobre 1970, n. 775, ha fuso nell'unica qualifica iniziale di consigliere le tre precedenti qualifiche di consigliere di I, di II e di III (art. 13) e nel contempo ha stabilito che la promozione a direttore di sezione o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri o equiparati dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica (art. 15).

Allo stato della legislazione, quindi, il consigliere che abbia appena superato il periodo di prova può chiedere — caso in effetti già verificatosi — l'ammissione al concorso per posti di referendario della Corte dei conti.

Questa situazione, che già di per sè non si giustifica in relazione alla legge 13 ottobre 1969, n. 691, che ha reso possibile il con-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

seguimento della promozione a consigliere della Corte dei conti, anche in soprannumero, dopo un periodo massimo di servizio di magistratura di quattordici anni, dà anche luogo a disparità di trattamento nei confronti di altre categorie di candidati, e massimamente dei magistrati dell'ordine giudiziario, per i quali è richiesto, ai fini dell'ammissione, la qualifica di aggiunto giudiziario, che presuppone un periodo minimo di due anni di servizio svolto senza demerito (uditorato).

È stato predisposto pertanto l'unito disegno di legge, col quale si modifica l'articolo 12, lettera e), della legge n. 1345 del 1961, nel senso che, ai fini dell'ammissione al

concorso per la nomina a referendario della Corte dei conti, è richiesta — per gli impiegati direttivi delle Amministrazioni dello Stato, dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica — la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, salvo sempre il possesso della laurea in giurisprudenza e del giudizio complessivo non inferiore ad « ottimo ».

Non si è ritenuto di chiedere il giudizio complessivo di « eccezionale », disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, (art. 37), trattandosi di qualificazione attribuibile solo in percentuale limitata.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

La lettera e) dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è sostituita come segue:

« e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo non inferiore ad "ottimo" ».